



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

OMCEO VERONA
segreteria@pec.omceovr.it

Oggetto: riscontro a richiesta di parere nota del 25.05.21 –iscrizione sezione stp OMCEO Verona.

In merito alla nota del 20.05.21 recante richiesta di parere da parte di codesto Ordine si rileva quanto segue.

Si ribadisce, così come affermato **con Comunicazioni nn. 45/19 e 105/19, che in materia di società tra professionisti (STP) i due requisiti della maggioranza dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale” di cui all’art. 10, comma 4, lett. b), L. n. 183/2011 devono essere considerati cumulativi.** Ciò che deve essere sempre rispettata è la proporzione tra soci professionisti e soci non professionisti nell’ordine del rapporto di due terzi dei primi, sia in termini di teste sia nella partecipazione al capitale. In altre parole, il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci. Il venir meno della condizione della prevalenza dei soci professionisti rispetto ai soci non professionisti comporta lo scioglimento della società.

Dal tenore letterale della norma di evince che la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti di una stp deve ricorrere congiuntamente sia per teste, sia per quote societarie. Pertanto, sussistendo nel caso di specie una maggioranza solo per quote, poiché uno soltanto dei due soci della società tra professionisti è titolare della qualifica di professionista iscritto all’Albo mentre l’altro, come testualmente riportato nell’atto costitutivo, risulta “socio per finalità di investimento”, viene evidentemente meno il requisito della maggioranza per teste, *condicio sine qua non* per la regolare iscrizione della stp.

L’art. 8 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, prevede, altresì, che: “La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei Registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. **La società multidisciplinare è iscritta presso l’Albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo”.**

Ne consegue l’irrelevanza nell’ambito della fattispecie trattata della questione se indicare o meno l’attività odontoiatrica tra le attività svolte nella stp nel momento in cui vi partecipi un odontoiatra, potendo tale attività anche non annoverarsi tra queste.

In conclusione, in riferimento alla fattispecie in esame si ribadisce che in assenza dei requisiti suesposti codesto Ordine dovrebbe adottare un provvedimento di diniego di iscrizione ai sensi dell’art. 10 del decreto 8 febbraio 2013, n. 34.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 8177/2021 del 27-05-2021
Doc. Principale - Copia Documento